CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 22 giugno 1996, n. 790.

(Riforma in parte T.A.R. Lombardia - Milano: II Sezione, 21 luglio 1995, n. 972).

Costituiscono segno di riconoscimento le scritte o i segni estranei alle esigenze di espressione del voto.
È nullo il voto espresso, in una scheda senza segno di voto di lista, ritrascrivendo il cognome già stampato del candidato sindaco e premettendo un diverso nome.
È valido il voto espresso per una lista, con contestuale cancellatura di altro voto espresso per altra lista.

Omissis.
Venendo all'esame dei motivi concernenti i voti contestati, il collegio condivide le decisioni assunte al riguardo dal giudice di primo grado.
Quanto alla scheda nella sezione n. 5 con voto alla lista 2 e la scritta «proviamo» (il cui voto è stato ritenuto valido dall'ufficio elettorale e annullato dal giudice di primo grado), va confermato l'annullamento del voto, con riferimento all'articolo 64 del testo unico n. 570 del 1960, secondo cui «Sono nulli i voti contenuti in schede: „, che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto». La norma, infatti, va intesa in senso oggettivo, con riferimento a quelle scritte o segni, estranei alle esigenze di espressione del voto e che non trovino ragionevole spiegazione nelle modalità seguite dall'elettore nell'espressione dello stesso, che ben si prestano a costituire elemento di identificazione e controllo del voto.
Quanto alla scheda nella stessa sezione n. 5 senza segno di voto di lista, e con la scritta "Giorgio R…" (ritenuto nullo sia dall'ufficio elettorale che dalla sentenza di primo grado), è certo che non esiste nessun candidato con quel nome, e pertanto non può trovare applicazione il disposto dell'articolo 57 del citato decreto n. 570, secondo cui «Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per i candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista alla quale appartengono i candidati indicati». La pretesa degli appellanti incidentali, che il voto debba essere attribuito alla lista 1 perché il relativo candidato sindaco si chiama (Antonio) R…, è priva di supporto, sia normativo che razionale, al postutto non essendovi ragione che l'elettore riscriva il nominativo del candidato sindaco, stampato sulla scheda, cambiandone il prenome.
Infine, è corretta l'attribuzione alla lista 1 del voto contenuto nella scheda contestata dalla sezione n. 4 (annullato dall'ufficio elettorale e attribuito, invece, alla lista 1 dal giudice di primo grado): ai sensi del citato articolo 64, salvi i casi di nullità specificati dall'articolo stesso, «La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore ». Nella specie, l'elettore, dopo aver votato la lista 2, ha cancellato il segno di voto, ottenendo la macchia violacea che deriva da simili operazioni effettuate sui segni tracciati con matita, indelebile, e ha poi tracciato un normale segno di voto sul simbolo della lista 1. Vuoi che la cancellatura sia dovuta ad errore, vuoi che sia dovuta a resipiscenza, la volontà dell'elettore di votare la lista 1 non è dubbia; e non ha nessuna importanza che abbia poi indicato la preferenza di «R… A…», di impossibile assegnazione stante la presenza in lista dei candidati Alfredo R… e Adriano R…., dal momento che non è in contestazione il voto di preferenza, bensì il voto di lista.
Omissis.